

IPSOA

Famiglia e diritto

Mensile di legislazione, dottrina e giurisprudenza

ISSN 1591-7703 - ANNO XXIV - Direzione e redazione - Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

7/2017

► edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

**Assegno di divorzio e tenore di vita
matrimoniale: la svolta della Cassazione**

**La CEDU condanna l'Italia per violenza
domestica e di genere**

Unione civile e impresa familiare

DIREZIONE SCIENTIFICA

Piero Schlesinger

Famiglia

Michele Sesta

Enrico Al Mureden

Vincenzo Carbone

Massimo Dogliotti

Mario Trimarchi

Procedimento

Ferruccio Tommaseo

Filippo Danovi

Successioni

Giovanni Bonilini

TARIFA R.O.C.: POSTE ITALIANE SPA SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART. 1, COMMA 1, DCB MILANO



Wolters Kluwer

COMMENTARIO BREVE AL DIRITTO DELLA FAMIGLIA

ALESSIO ZACCARIA

€ 150

Cod. 00184017

Il Commentario - con **33 fonti normative commentate**, articolo per articolo, attraverso le massime della **giurisprudenza** e della **dottrina** più autorevole - coniuga il **rigore** dell'impianto **scientifico**, mai disgiunto dall'attenzione verso le esigenze del mondo della prassi, con quello della **interdisciplinarietà**. Quest'ultima è resa effettiva - non solo annunciata - da sistematici rinvii tra articoli e parti di commento, oltre che da un indice analitico con circa 5.000 voci di rinvio.

Si caratterizza inoltre per contenere, tra le altre, vasti commenti alle recenti e dirompenti novità:

- **unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze** (l. 20-5-2016, n. 76)
- **divorzio breve** (l. 6-5-2015, n. 55)
- **negoiazione assistita** (d.l. n. 132/2014, conv. nella l. n. 162/2014)
- **nuovo assetto normativo della filiazione** (l. n. 219 del 2012 e d.lgs. n. 154 del 2013).





SOMMARIO

GIURISPRUDENZA

Comunitaria

Violenza domestica

Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14 VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE: LA CORTE EDU, PER LA PRIMA VOLTA, CONDANNA L'ITALIA	621
di <i>Natalina Folla</i>	626

Legittimità

Assegno di divorzio

Cassazione Civile, Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504 L'ASSEGNO DIVORZILE TRA AUTORESPONSABILITÀ E SOLIDARIETÀ POST-CONIUGALE	636
di <i>Enrico Al Mureden</i>	642
ASSEGNO DI DIVORZIO E IRRILEVANZA DEL TENORE DI VITA MATRIMONIALE: IL VALORE DEL PRECEDENTE PER I GIUDIZI FUTURI E L'IMPATTO SUI DIVORZI GIÀ DEFINITI	
di <i>Filippo Danovi</i>	655

Merito

Maternità surrogata

Corte d'Appello di Trento 23 febbraio 2017 CO-GENITORIALITÀ SAME SEX E MINORI NATI CON MATERNITÀ SURROGATA	669
di <i>Maria Caterina Baruffi</i>	674

Sequestro conservativo

Tribunale di Perugia, Sez. I civ., 1° agosto 2016, ord. SEQUESTRO CONSERVATIVO A TUTELA DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO E POST-MATRIMONIALE: GENERALIZZAZIONI INOPPORTUNE	687
di <i>Giacomo Pirotta</i>	689

Osservatorio di giurisprudenza civile

a cura di <i>Antonella Batà</i> ed <i>Angelo Spirito</i>	694
--	-----

Osservatorio di giurisprudenza penale

a cura di <i>Paolo Pittaro</i>	697
--------------------------------	-----

OPINIONI

Impresa familiare

UNIONE CIVILE E IMPRESA FAMILIARE: LA DISARMONIA DI UNA MERA ESTENSIONE NORMATIVA	
di <i>Luca Ghidoni</i>	701

Convivenze di fatto

GLI ALIMENTI IN FAVORE DEL "CONVIVENTE DI FATTO"	
di <i>Federico Saverio Mattucci</i>	705

INDICI

INDICE AUTORI, CRONOLOGICO, ANALITICO	721
---------------------------------------	-----

COMITATO PER LA VALUTAZIONE

Roberto Amagliani, Luigi Balestra, Vincenzo Barba, Giorgetta Basilico, Giovanni Francesco Basini, Roberto Calvo, Riccardo Campione, Antonio Carratta, Marco De Cristofaro, Giovanni Di Rosa, Lotario Dittrich, Angelo Federico, Gilda Ferrando, Marcella Fortino, Enrico Gragnoli, Andrea Graziosi, Elena La Rosa, Paola Manes, Massimo Montanari, Andrea Mora, Fabio Padovini, Mauro Paladini, Margherita Pittalis, Gianfranco Ricci, Carlo Rimini, Silvio Riondato, Francesco Ruscello, Laura Salvaneschi, Arianna Thiene, Fabrizio Volpe, Enzo Vullo, Elena Zucconi Galli Fonseca

Famiglia e diritto

Mensile di legislazione, dottrina
e giurisprudenza

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Strada 1, Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI)

INDIRIZZO INTERNET

www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Felicia Acquaviva, Ines Attorresi, Francesco Cantisani

REALIZZAZIONE GRAFICA

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

FOTOCOMPOSIZIONE

Integra Software Services Pvt. Ltd.

STAMPA

GECA S.r.l.
Via Monferrato, 54 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02/99952

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali errori o inesattezze

PUBBLICITÀ:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Strada 1 Palazzo F6
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 469 del 23 ottobre 1993
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27 febbraio 2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati, scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione
Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02 82476.374
e-mail: redazione.famigliaediritto.ipsa@wolterskluwer.com
ipsa@wolterskluwer.com

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc., scrivere o telefonare a:

Wolters Kluwer Italia Servizio Clienti
telefono 02 824761 - telefax 02 82476.799
e-mail: servizioclienti@wolterskluwer.com

con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale e si intendono rinnovati in assenza di disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R. da inviare a:
Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1 Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI), entro 60 gg prima della data di scadenza per abbonamenti carta, entro 90 gg. prima della data di scadenza per abbonamenti digitali.
L'abbonamento cartaceo comprende nel prezzo di abbonamento l'estensione on line della rivista, consultabile all'indirizzo:
www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto
L'abbonamento digitale è consultabile all'indirizzo:
www.edicolaprofessionale.com/famigliaediritto

ITALIA

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 226,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 215,00 + Iva 4%

ESTERO

Abbonamento annuale cartaceo solare (gennaio - dicembre) oppure 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 452,00
Abbonamento digitale 12 mesi rolling dalla data di sottoscrizione:
€ 215,00

MAGISTRATI e EDITORI GIUDIZIARI - sconto del 20% sull'acquisto dell'abbonamento annuale alla rivista applicabile rivolgendosi alle Agenzie Wolters Kluwer (<http://shop.wki.it/agenzie>) o inviando l'ordine via posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Strada 1 Pal. F6, 20090 Milanofiori Assago (MI) o via fax al n. 02-82476799 o rivolgendosi al Servizio Informazioni Commerciali al n. 02 824761.
Nell'ordine di acquisto i magistrati dovranno allegare fotocopia del proprio tesserino identificativo attestante l'appartenenza alla magistratura.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versare l'importo sul c.p.p. n. 583203 intestato a VKI S.r.l. Gestione incassi - Strada 1, Palazzo F6, Milanofiori

oppure

Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile intestato a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Indicare nella causale del versamento il titolo della rivista e l'anno di abbonamento.

Prezzo copia: € 33,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'Iva assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M.29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476799.

Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Corte europea dei diritti dell'uomo, Sez. I, 2 marzo 2017, n. 41237/14, ric. Talpis c. Italia

Le Autorità nazionali che non sono in grado di riconoscere la situazione di pericolo reale e imminente cui sono esposte le vittime di violenza domestica e che, pur potendo disporre di uno strumentario normativo volto a contrastare tale fenomenologia criminosa, non intervengano tempestivamente con misure adeguate ed efficaci, originando in tal modo un contesto di impunità e consentendo di fatto la reiterazione di gravi atti di violenza, culminati, nel caso di specie, nel tentato omicidio della ricorrente e nell'omicidio di suo figlio per mano del marito, rispondono per avere violato il diritto alla vita (art. 2), il divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3) e il divieto di discriminazione (art. 14), contemplati nella CEDU.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Conforme	Cedu, Sez. V, 28 maggio 2015, ric. n. 41107/10 - Y. c. Slovenia; Cedu, Sez. III, 28 maggio 2013, ricorso n. 3564/11 - Eremia c. Repubblica di Moldavia; Cedu, Sez. II, 26 marzo 2013, ricorso n. 33234/07 - Valiulienė c. Lituania; Cedu, Sez. III, 9 settembre 2009, ric. n. 33401/02 - Opuz c. Turchia; Cedu, Sez. I, 14 ottobre 2010, ricorso n. 55164/08 - A. c. Croazia.
Difforme	Non constano precedenti difformi.

Omissis

1. All'origine della causa vi è un ricorso (n. 41237/14) presentato contro la Repubblica italiana con cui una cittadina rumena e moldava, sig.ra E. Talpis ("la ricorrente"), ha adito la Corte il 23 maggio 2014 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione").

Omissis

3. La ricorrente lamentava in particolare un inadempimento delle autorità italiane al loro dovere di protezione contro la violenza domestica che essa avrebbe subito e che avrebbe portato al tentativo di omicidio nei suoi confronti e alla morte di suo figlio.

Omissis

In diritto

Omissis

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA CONVENZIONE

76. Invocando gli articoli 2, 3 e 8 della Convenzione la ricorrente lamenta che, con la loro inerzia e la loro indifferenza, le autorità italiane, benché ripetutamente avvertite della violenza di suo marito, non hanno adottato le misure necessarie e appropriate per proteggere la sua vita e quella di suo figlio contro il pericolo, a suo parere reale e conosciuto, costituito da suo marito, e non hanno impedito la perpetrazione di altre violenze domestiche. Le autorità perciò sono venute meno al loro obbligo positivo sancito dalla Convenzione.

Omissis

79. La ricorrente afferma che l'inadempimento da parte delle autorità al loro obbligo di proteggere la sua vita e quella di suo figlio, ucciso da suo marito, ha comportato la violazione dell'articolo 2 della Convenzione, e afferma a questo proposito che le autorità italiane non hanno

protetto il diritto alla vita di suo figlio e hanno dato prova di negligenza dinanzi agli atti di violenza, alle minacce e alle ferite che lei stessa avrebbe ripetutamente subito.

80. La stessa argomenta che le autorità italiane hanno tollerato de facto la violenza di suo marito, e ritiene che gli agenti di polizia, essendo a conoscenza da giugno 2012 che lei era vittima di violenze, avrebbero dovuto sapere che vi era un rischio reale e serio che A.T. perpetrasse delle azioni violente contro di lei. Secondo la ricorrente, vi sono stati dei segni evidenti del persistere del pericolo che la minacciava, ma le autorità non hanno adottato le misure necessarie subito dopo che lei ha presentato denuncia e, in tal modo, l'hanno lasciata sola e indifesa.

Omissis

84. La ricorrente argomenta che, secondo la giurisprudenza della Corte, gli obblighi positivi derivanti dall'articolo 2 della Convenzione implicano, per lo Stato, principalmente il dovere di assicurare il diritto alla vita mediante la realizzazione di una legislazione penale concreta che dissuada dal commettere reati contro la persona e basata su un meccanismo di applicazione concepito per prevenirne, reprimerne e sanzionarne le violazioni. La stessa ritiene che questo possa anche significare, in alcune circostanze, porre a carico delle autorità l'obbligo positivo di adottare preventivamente delle misure di ordine pratico per proteggere l'individuo la cui vita è minacciata dalle azioni criminali di altri (Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, par. 115, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, citato in Kontrová c. Slovacchia, n. 7510/04, par. 49, 31 maggio 2007). Essa conclude che, nel caso di specie, lo Stato italiano non ha adottato le misure necessarie per proteggere la sua vita e quella di suo figlio.

85. Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte (Opuz, sopra citata, par. 159), la ricorrente lamenta di essere stata vittima anche di un trattamento inumano e degradante. Essa ribadisce che ha depositato una

denuncia, suffragata da una cartella clinica, nel settembre 2012 e che, per sette mesi, le autorità non hanno fatto nulla per proteggerla, aggiungendo che, durante questo periodo, suo marito era riuscito a convincerla a ritornare a vivere con lui.

86. In conclusione, la ricorrente considera che lo Stato si sia sottratto ai suoi obblighi positivi derivanti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione.

Omissis

C. Valutazione della Corte: principi applicabili.

95. La Corte esaminerà le doglianze dal punto di vista degli articoli 2 e 3 della Convenzione alla luce dei principi convergenti derivanti dall'una e dall'altra di queste disposizioni, principi ben consolidati in materia e riassunti, tra l'altro, nelle sentenze Natchova e altri c. Bulgaria ([GC], nn. 43577/98 e 43579/98, parr. 110 e 112-113, CEDU 2005-VII), Ramsahai e altri c. Paesi Bassi ([GC], n. 52391/99, parr. 324-325, CEDU 2007 II).

Omissis

97. Essa rammenta che, come l'articolo 2, l'articolo 3 deve essere considerato tra le clausole fondamentali della Convenzione che sanciscono uno dei valori fondanti delle società democratiche che formano il Consiglio d'Europa (Soering c. Regno Unito, sentenza del 7 luglio 1989, serie A n. 161, p. 34, par. 88). Contrariamente alle altre disposizioni della Convenzione, esso è formulato in termini assoluti, che non prevedono eccezioni né limitazioni, e conformemente all'articolo 15 della Convenzione non è soggetto ad alcuna deroga (Pretty c. Regno Unito, n. 2346/02, par. 49, CEDU 2002 III).

98. La Corte rammenta anche i principi generali che derivano dalla sua giurisprudenza in materia di violenze domestiche come enunciati nella causa Opuz (sentenza sopra citata, par. 159, con i riferimenti giurisprudenziali ivi citati).

99. A questo proposito, la Corte ribadisce che i bambini e le altre persone vulnerabili - tra cui vi sono le vittime di violenze domestiche - in particolare, hanno diritto alla protezione dello Stato, sotto forma di una prevenzione efficace, che li metta al riparo da forme altrettanto gravi di offese all'integrità della persona (Opuz, sopra citata, par. 159). Essa rammenta inoltre che gli obblighi positivi di cui alla prima frase dell'articolo 2 della Convenzione implicano anche l'obbligo di istituire un sistema giudiziario efficace ed indipendente che permetta di stabilire la causa dell'omicidio di un individuo e di punire i colpevoli.

Omissis

100. La Corte, inoltre, ha già affermato che gli obblighi positivi che gravano sulle autorità - in alcuni casi in virtù dell'articolo 2 o dell'articolo 3 della Convenzione, e in altri casi in virtù dell'articolo 8 considerato da solo o in combinato disposto con l'articolo 3 - possono comportare un dovere di istituire e applicare un quadro normativo adeguato che offra una protezione contro gli atti di violenza che possono essere commessi da privati (si veda, tra altre, Bevacqua e S. c. Bulgaria, n. 71127/01, par. 65, 12 giugno 2008, Sandra Janković c. Croazia, n. 38478/05, par. 45, 5 marzo 2009, A. c. Croazia, n. 55164/08, par. 60, 14 ottobre 2010, e Đorđević c. Croazia, n. 41526/10, parr.

141-143, CEDU 2012 M. e M. c. Croazia, n. 10161/13, par. 136, CEDU 2015 (estratti).

101. Così, in alcune circostanze ben definite, l'articolo 2 può porre a carico delle autorità l'obbligo positivo di adottare in via preliminare delle misure di ordine pratico per proteggere l'individuo la cui vita sia minacciata dagli atti criminali altrui (Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, par. 115, Recueil 1998 VIII; Branko Tomašić e altri c. Croazia, n. 46598/06, par. 50, 15 gennaio 2009, e Opuz, sopra citata par. 128; Mahmut Kaya c. Turchia, n. 22535/93, par. 85, CEDU 2000 III, Kılıç c. Turchia, n. 22492/93, par. 62, CEDU 2000 III).

La portata dell'obbligo positivo deve essere interpretata in modo da non imporre alle autorità un onere insostenibile o eccessivo, senza perdere di vista le difficoltà per la polizia di esercitare le sue funzioni nelle società contemporanee, l'imprevedibilità del comportamento umano e le scelte operative da fare in termini di priorità e di risorse. Pertanto, ogni asserita minaccia contro la vita non obbliga le autorità, rispetto alla Convenzione, ad adottare misure concrete per prevenirne la realizzazione. Perché vi sia un obbligo positivo, deve essere accertato che le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere lì per lì che una determinata persona era minacciata in maniera effettiva e immediata nella sua vita e che esse non hanno adottato, nell'ambito dei loro poteri, le misure che, da un punto di vista ragionevole, avrebbero senza dubbio ovviato a tale rischio (Keenan c. Regno Unito, n. 27229/95, parr. 89-90, CEDU 2001 III, Gongadze c. Ucraina, n. 34056/02, par. 165, CEDU 2005 XI, e Opuz sopra citata, par. 129-130). Un'altra considerazione pertinente è la necessità di assicurarsi che la polizia eserciti il proprio potere di reprimere e prevenire la criminalità rispettando pienamente le vie legali ed altre garanzie che limitano legittimamente la portata dei suoi atti di indagine penale e di traduzione dei delinquenti in giustizia, ivi comprese le garanzie di cui agli articoli 5 e 8 della Convenzione (Osman, sopra citata, par. 116 e Opuz, sopra citata, par. 129).

102. La Corte rammenta che, combinato con l'articolo 3 della Convenzione, l'obbligo che l'articolo 1 della Convenzione pone a carico delle Alte Parti contraenti di garantire a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione impone loro di adottare misure idonee a impedire che tali persone siano sottoposte a torture, a trattamenti o punizioni inumani o degradanti, anche inflitti da privati.

103. Ciò premesso, non rientra nelle attribuzioni della Corte sostituirsi alle autorità nazionali ed operare al posto di quest'ultime una scelta tra la vasta gamma di misure idonee a garantire il rispetto degli obblighi positivi che l'articolo 3 della Convenzione impone loro (Đorđević, sopra citata, par. 165). Peraltro, in virtù dell'articolo 19 della Convenzione e del principio secondo il quale lo scopo di quest'ultima consiste nel garantire diritti concreti ed effettivi, e non teorici o illusori, la Corte deve vigilare affinché gli Stati adempiano correttamente al loro obbligo

di proteggere i diritti delle persone sottoposte alla loro giurisdizione (Sandra Janković, sopra citata, par. 46, e Hajduová c. Slovacchia, n. 2660/03, par. 47, 30 novembre 2010). La questione dell'adeguatezza della risposta delle autorità può sollevare un problema rispetto alla Convenzione (Bevacqua e S., sopra citata, par. 79).

Omissis

105. Questo aspetto dell'obbligo positivo non richiede necessariamente una condanna ma l'applicazione effettiva delle leggi, soprattutto penali, per assicurare la protezione dei diritti garantiti dall'articolo 3 della Convenzione (M.G. c. Turchia, sopra citata, par. 80).

106. Un'esigenza di celerità e di diligenza ragionevole è implicita nell'obbligo di indagare. I meccanismi di protezione previsti nel diritto interno devono funzionare in pratica entro termini ragionevoli che permettano di concludere l'esame sul merito delle cause concrete ad essi sottoposte (Opuz, sopra citata, parr. 150-151). In effetti, l'obbligo dello Stato rispetto all'articolo 3 della Convenzione non si può considerare soddisfatto se i meccanismi di protezione previsti nel diritto interno esistono soltanto in teoria: è soprattutto necessario che essi funzionino effettivamente nella pratica, il che presuppone un esame della causa sollecito e senza inutili ritardi.

2. Applicazione dei principi sopra menzionati nel caso di specie

a) Sull'articolo 2

107. La Corte osserva anzitutto che senza alcun dubbio l'articolo 2 della Convenzione si applica alla situazione risultante dal decesso del figlio della ricorrente.

108. La Corte rileva poi che, nel caso di specie, la forza utilizzata nei confronti della ricorrente non è stata in definitiva omicida. Tuttavia, questo elemento non esclude in linea di principio un esame delle doglianze dal punto di vista dell'articolo 2, il cui testo, considerato complessivamente, dimostra che tale articolo non riguarda unicamente l'omicidio intenzionale ma anche le situazioni in cui è possibile fare ricorso alla forza, il che può portare a dare la morte in maniera involontaria (Makaratzis c. Grecia [GC], n. 50385/99, parr. 49-55, CEDU 2004 XI). In effetti la prima frase dell'articolo 2 par. 1 della Convenzione obbliga lo Stato non soltanto ad astenersi dal provocare la morte in maniera volontaria e irregolare, ma anche ad adottare le misure necessarie alla protezione della vita delle persone sottoposte alla sua giurisdizione (L.C.B. c. Regno Unito, 9 giugno 1998, par. 36, Recueil des arrêts et décisions 1998 III).

109. È inoltre necessario tenere presente che, quando si tratta di obblighi positivi dello Stato relativi alla protezione del diritto alla vita, si può trattare sia del ricorso alla forza omicida da parte delle forze dell'ordine, sia di una omissione delle autorità di adottare misure di protezione per fronteggiare un eventuale pericolo proveniente da terze persone (si veda, ad esempio, Osman c. Regno Unito, 28 ottobre 1998, parr. 115-122, Recueil 1998 VIII).

110. La Corte considera che la ricorrente sia stata vittima di una condotta che, per la sua stessa natura, ha messo in pericolo la sua vita, sebbene alla fine sia riuscita a

sopravvivere alle ferite (si veda Camekan c. Turchia, n. 54241/08, par. 38, 28 gennaio 2014). L'articolo 2 della Convenzione si applica pertanto nel caso di specie anche in capo alla ricorrente.

111. Passando a esaminare le circostanze del caso di specie, la Corte osserva che, in seguito alle violenze di cui era stata oggetto nei mesi di giugno e agosto 2012, la ricorrente ha depositato, il 5 settembre 2012, una denuncia penale per le violenze inflitte da A.T. (paragrafo 21 supra). Essa osserva che la ricorrente ha allegato alla denuncia un rapporto medico redatto dopo l'aggressione, che descriveva le contusioni visibili sul suo corpo (paragrafo 16 supra). In tale occasione, l'interessata ha espresso i timori che provava per la sua vita e per quella della figlia e ha chiesto di beneficiare di misure di protezione. È pertanto opportuno esaminare il comportamento delle autorità interne a partire da tale data.

112. La Corte osserva che nei confronti di A.T. è stata aperta un'inchiesta giudiziaria per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce. La polizia ha trasmesso la denuncia della ricorrente alla procura il 9 ottobre 2012. Il 15 ottobre 2012 la procura, considerata la richiesta di misure di protezione formulata dalla ricorrente, ha disposto con urgenza che fossero eseguite misure di indagine. In particolare, ha chiesto alla polizia di verificare se vi fossero stati testimoni, compresa la figlia della ricorrente. La Corte osserva che, nel frattempo, la ricorrente ha trovato rifugio, per il tramite di un'associazione, in un centro per le vittime di violenze, dove è rimasta per tre mesi.

113. La Corte rileva che non è stata emessa alcuna misura di protezione, che la procura ha reiterato la sua richiesta presso la polizia nel marzo 2013 sottolineando l'urgenza della situazione e che la ricorrente è stata sentita soltanto nell'aprile 2013.

114. In effetti, mentre nel contesto delle violenze domestiche, le misure di protezione sono, in linea di principio, destinate a fronteggiare quanto prima una situazione di pericolo, la Corte osserva che si sono dovuti attendere sette mesi prima che la ricorrente fosse sentita. Un tale ritardo non poteva che privare la ricorrente del beneficio della protezione immediata che la situazione richiedeva. Certo, come afferma il Governo, durante il periodo in questione, la ricorrente non è stata vittima di nuove violenze fisiche da parte di A.T. Ciò premesso, la Corte ritiene che non si possa ignorare il sentimento di paura nel quale la ricorrente, tormentata telefonicamente da A.T., ha vissuto quando è stata ospitata nel centro.

115. Per la Corte, erano le autorità nazionali a dover tenere conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità morale, fisica e materiale, nella quale si trovava la ricorrente e valutare la situazione di conseguenza, offrendole un'assistenza appropriata. Così non è stato nel caso di specie.

116. Se è vero che, sette mesi dopo, nell'aprile 2013, la ricorrente ha in parte modificato le sue dichiarazioni, il che ha portato le autorità a archiviare parzialmente la denuncia, la Corte osserva tuttavia che un procedimento per lesioni personali aggravate sulla persona della

ricorrente era ancora pendente in tale data. In questo modo, le autorità non hanno proceduto ad alcuna valutazione dei rischi che correva la ricorrente, compreso il rischio di nuove aggressioni di cui avrebbe potuto essere oggetto.

117. Considerato quanto sopra esposto, la Corte ritiene che, non agendo rapidamente in seguito al deposito della denuncia della ricorrente, le autorità nazionali abbiano privato la stessa denuncia di ogni efficacia, creando un contesto di impunità tale da permettere ad A.T. di reiterare le violenze nei confronti della moglie e dei famigliari (Halime Kılıç c. Turchia, n. 63034/11, par. 99, 28 giugno 2016).

Omissis

119. La Corte ritiene infatti che il contesto di impunità sopra menzionato (paragrafo 117) sia culminato alla fine nei tragici eventi della notte del 25 novembre 2013. La Corte osserva a questo proposito che le forze dell'ordine sono intervenute due volte durante la notte in questione. Allertati dall'interessata, gli agenti hanno inizialmente trovato la porta della camera da letto spaccata e il pavimento cosparso di bottiglie di alcool. La ricorrente li aveva informati che il marito aveva bevuto e lei aveva deciso di chiamarli perché riteneva che quest'ultimo avesse bisogno di un medico; aveva detto loro che aveva presentato denuncia contro il marito in passato, ma poi aveva cambiato le accuse. Il figlio della coppia aveva dichiarato che il padre non era violento nei suoi confronti. Infine, né la ricorrente né suo figlio presentavano segni di violenze. A.T. era stato condotto in ospedale in stato di ubriachezza ma ne era poi uscito per recarsi in una sala giochi.

La polizia è intervenuta una seconda volta la stessa notte quando A.T. è stato sottoposto a un controllo di identità per la strada. Dal relativo verbale risulta che A.T. era in stato di ubriachezza, che faceva fatica a mantenersi in equilibrio e che la polizia lo aveva lasciato andare dopo avere redatto il verbale.

120. La Corte osserva che in nessuna delle due occasioni suddette le autorità hanno adottato disposizioni particolari al fine di fornire alla ricorrente una protezione adeguata rispetto alla gravità della situazione, sebbene le violenze esercitate da A.T. nei confronti della moglie fossero note alla forze dell'ordine, essendo ancora pendente, in tale data, un procedimento per lesioni personali aggravate sulla persona della ricorrente (paragrafo 35 supra).

Omissis

122. Secondo la Corte, il rischio di una minaccia reale e immediata (paragrafo 99 supra) deve essere valutato tenendo debitamente conto del contesto particolare delle violenze domestiche. Si tratta in tali situazioni non soltanto di un obbligo di assicurare una protezione generale della società (Mastromatteo c. Italia [GC], n. 37703/97, par. 69, CEDU 2002 VIII; Maiorano e altri c. Italia, n. 28634/06, par. 111 15 dicembre 2009; e Choreftakis e Choreftaki c. Grecia, n. 46846/08, par. 50, 17 gennaio 2012; Bljakaj, sopra citata par. 121) ma soprattutto di tenere conto del fatto che degli episodi di violenza si ripetono nel tempo all'interno del nucleo famigliare.

Omissis

Essa conclude pertanto che le autorità competenti non hanno adottato, nell'ambito delle loro attribuzioni, le misure che, da un punto di vista ragionevole, avrebbero senza dubbio attenuato, se non addirittura impedito, il concretizzarsi di un rischio reale per la vita della ricorrente e di suo figlio.

Omissis

124. In queste circostanze, la Corte conclude che non si possa considerare che le autorità abbiano dimostrato la diligenza richiesta. Pertanto, essa ritiene che le stesse si siano sottratte al loro obbligo positivo di proteggere la vita della ricorrente e di suo figlio a titolo dell'articolo 2 della Convenzione.

Omissis

b) Sull'articolo 3

126. La Corte ritiene che la ricorrente possa essere considerata come appartenente alla categoria delle "persone vulnerabili" che hanno diritto alla protezione dello Stato (A. c. Regno Unito, 23 settembre 1998, par. 22, Recueil 1998 VI). A questo proposito, essa prende atto delle violenze che la ricorrente ha subito in passato, e osserva inoltre che le violenze inflitte all'interessata, che si sono tradotte in lesioni personali e pressioni psicologiche, sono sufficientemente gravi per essere qualificate come maltrattamenti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. È pertanto opportuno determinare se le autorità interne abbiano agito in maniera da soddisfare le esigenze di questo articolo.

127. La Corte ha appena constatato dal punto di vista dell'articolo 2 della Convenzione (paragrafo 117 supra) che, non agendo con rapidità dopo il deposito della denuncia della ricorrente, le autorità nazionali hanno privato detta denuncia della sua efficacia, creando un contesto di impunità favorevole alla reiterazione da parte di A.T. dei suoi atti di violenza nei confronti della moglie e dei suoi famigliari. Essa osserva anche che A.T. è stato condannato il 1° ottobre 2015 per lesioni personali aggravate in seguito all'incidente dell'agosto 2012, mentre, nel frattempo, aveva ucciso suo figlio e commesso un tentato omicidio sulla ricorrente, e che è stato inoltre condannato l'8 gennaio 2015 dal giudice dell'udienza preliminare ("il GUP") di Udine alla pena dell'ergastolo per l'omicidio di suo figlio e il tentato omicidio nei confronti di sua moglie, e per i maltrattamenti commessi nei confronti della ricorrente e di sua figlia. Fu accertato che la ricorrente e i suoi figli vivevano in un clima di violenze (paragrafo 47 supra).

128. La Corte rammenta su questo punto che il semplice passare del tempo può nuocere all'inchiesta ma anche compromettere definitivamente le possibilità che questa sia portata a termine (M.B. c. Romania, n. 43982/06, par. 64, 3 novembre 2011), e ricorda anche che il passare del tempo intacca inevitabilmente la quantità e la qualità delle prove disponibili e che, inoltre, l'apparenza di una mancanza di diligenza porta a dubitare della buona fede con cui vengono condotte le indagini e fa perdurare lo stato di prostrazione cui sono sottoposti i denunciati

(Paul e Audrey Edwards c. Regno Unito, n. 46477/99, par. 86, CEDU 2002 II).

129. La Corte insiste nuovamente sulla diligenza particolare che richiede il trattamento delle denunce per violenze domestiche e ritiene che, nell'ambito dei procedimenti interni, si debba tenere conto delle specificità dei fatti di violenza domestica, riconosciute nel preambolo della Convenzione di Istanbul (paragrafo 58 supra). Essa sottolinea in tal senso che la Convenzione di Istanbul impone agli Stati parti di adottare "le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della (...) Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale".

130. A questo proposito, la Corte ritiene anche che, nel trattamento giudiziario del contenzioso delle violenze contro le donne, spetti ai giudici nazionali tenere conto della situazione di precarietà e di particolare vulnerabilità morale, fisica e/o materiale della vittima, e di valutare la situazione di conseguenza, nel più breve tempo possibile. Nella fattispecie, nulla può spiegare la passività delle autorità per un periodo così lungo - sette mesi - prima che fosse avviata l'azione penale. Parimenti, nulla può spiegare perché il procedimento penale per lesioni personali aggravate avviato in seguito alla denuncia depositata dalla ricorrente sia durato tre anni, per concludersi il 1° ottobre 2015.

131. Considerate le constatazioni operate nel caso di specie, la Corte ritiene che anche il modo in cui le autorità interne hanno condotto il procedimento penale nella presente causa contribuisca a questa passività giudiziaria e che non si possa considerare che esso soddisfi le esigenze dell'articolo 3 della Convenzione.

132. Ritenendo che il ricorso idoneo a porre rimedio, secondo il Governo, alla doglianza basata sull'articolo 3 della Convenzione non si è rivelato efficace nel caso di specie, la Corte rigetta l'eccezione di mancato esaurimento da esso formulata (paragrafo 68 supra) e conclude che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTICOLI 2 E 3

133. Invocando l'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 2 e 3, la ricorrente sostiene, da un lato, che le omissioni delle autorità italiane dimostrano la discriminazione di cui sarebbe stata oggetto in quanto donna e, dall'altro lato, che il sistema legislativo nazionale in materia di contrasto alla violenza domestica non è appropriato.

Omissis

134. La ricorrente fa riferimento a tutta la legislazione interna e internazionale pertinente secondo lei nel caso di specie, ed invoca le conclusioni del relatore speciale delle Nazioni Unite, che ha chiesto all'Italia di eliminare gli atteggiamenti stereotipati riguardanti la ripartizione dei ruoli e delle responsabilità tra uomo e donna nella famiglia, nel lavoro e nella società.

135. La ricorrente sostiene di non aver beneficiato di una tutela legislativa appropriata e che le autorità non hanno dato una risposta adeguata alle sue affermazioni secondo le quali lei era vittima di violenza domestica. Ritiene che ciò costituisca un trattamento discriminatorio basato sul sesso.

136. Facendo riferimento alla conclusione della Corte sotto il profilo dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 3 nella causa T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia (n. 26608/11, par. 49 e par. 62, 28 gennaio 2014), la ricorrente chiede alla Corte di concludere che vi è stata violazione dell'articolo 14.

Omissis

B. Valutazione della Corte

1. Sulla ricevibilità

140. La Corte, pur evidenziando che questo motivo di ricorso non è mai stato esaminato in quanto tale dai giudici nazionali, ritiene, alla luce delle circostanze del caso di specie, che lo stesso sia talmente collegato a quelli precedentemente esaminati da doverne seguire la sorte e, di conseguenza, essere dichiarato ricevibile.

2. Sul merito

141. La Corte rammenta che, secondo la sua giurisprudenza, l'inadempimento - anche involontario - di uno Stato al suo obbligo di proteggere le donne dalla violenza domestica costituisce una violazione del diritto di queste ultime ad una pari tutela da parte della legge (Opuz, sopra citata, par. 191). Infatti, la Corte ha già concluso che la "passività generalizzata e discriminatoria della polizia" che creava "un clima favorevole a questa violenza" comportava una violazione dell'articolo 14 della Convenzione (ibidem, par. 191 ss.). La Corte ha peraltro constatato che si era in presenza di un trattamento discriminatorio di questo tipo quando era possibile stabilire che gli atti delle autorità non costituivano un semplice inadempimento o ritardo a trattare i fatti di violenza in questione, ma una tolleranza reiterata nei confronti di questi fatti e riflettevano un atteggiamento discriminatorio verso l'interessata in quanto donna (Eremia c. Repubblica di Moldavia, n. 3564/11, par. 89, 28 maggio 2013).

142. Nella presente causa, la Corte rileva che la ricorrente è stata vittima di violenze da parte di A.T. a più riprese (paragrafi 10, 16, 21 e 47 supra) e che le autorità erano a conoscenza di tali fatti.

143. La Corte rammenta che le autorità non hanno svolto alcuna indagine nei sette mesi successivi al deposito della denuncia della ricorrente e che non è stata adottata nessuna misura di protezione. Se è vero che la denuncia della ricorrente è stata archiviata circa un anno dopo, a causa della modifica delle dichiarazioni di quest'ultima, la Corte nota anche che A.T. è stato condannato per lesioni personali aggravate tre anni dopo, il 1° ottobre 2015, ossia dopo aver ucciso suo figlio e tentato di assassinare la ricorrente.

144. L'inerzia delle autorità nel caso di specie è ancor più evidente in quanto il pubblico ministero aveva chiesto alle forze dell'ordine, rimaste inattive per sette mesi, di agire immediatamente tenuto conto della domanda di misure di

protezione presentata dalla ricorrente. Al riguardo la Corte rammenta le conclusioni cui è pervenuta quanto all'inadempimento delle autorità nazionali che non hanno assicurato alla ricorrente una protezione effettiva, e al contesto di impunità nel quale si trovava A.T. (paragrafo 117 *supra*).

145. Secondo la Corte, la combinazione degli elementi sopra menzionati, dimostra che, sottovalutando, con la loro inerzia, la gravità della violenza in questione, le autorità italiane l'hanno sostanzialmente causata. La ricorrente di conseguenza è stata vittima, in quanto donna, di una discriminazione contraria all'articolo 14 della Convenzione. (T.M. e C.M. c. Repubblica di Moldavia [GC], n. 26608/11, par. 62, 28 gennaio 2014; Eremia, *sopra citata*, par. 98, e Mudric contro Repubblica di Moldavia, n. 74839/10, par. 63, 16 luglio 2013). Inoltre, le conclusioni presentate del relatore speciale incaricato della questione della violenza contro le donne, delle sue cause e conseguenze in seguito alla sua missione in Italia (paragrafo 59 *supra*), quelle del comitato della CEDAW (paragrafo 57 *supra*) nonché quelle dell'Ufficio nazionale di statistica (paragrafo 55 *supra*) dimostrano l'entità del problema della violenza domestica in Italia e la discriminazione subita dalle donne a questo proposito. La Corte ritiene che la ricorrente abbia fornito un inizio di prova, suffragato da dati statistici non contestati che dimostrano, da una parte, che la violenza domestica colpisce soprattutto le donne e che, nonostante le riforme intraprese, un considerevole numero di donne muoiono uccise dai loro compagni o ex compagni (femminicidi) e, dall'altro, che gli atteggiamenti socioculturali di tolleranza nei confronti

della violenza domestica persistono (paragrafi 57 e 59 *supra*).

146. L'inizio di prova in questione, non contestato dal Governo, distingue il caso di specie dalla causa Rumor (*sopra citata*, par. 76), in cui la Corte aveva affermato - in circostanze di fatto molto diverse da quelle qui esaminate - che il quadro normativo in Italia in materia di lotta contro la violenza domestica si era rivelato in quel caso efficace punendo l'autore del crimine di cui la ricorrente era stata vittima ed impedendo la reiterazione di aggressioni violente contro la sua integrità fisica e pertanto aveva concluso che non vi era stata violazione dell'articolo 3, considerato separatamente e in combinato disposto con l'articolo 14.

147. La Corte rammenta che, avendo constatato che l'applicazione del diritto penale nel presente caso non ha avuto l'effetto dissuasivo richiesto per prevenire efficacemente le violazioni dell'integrità personale della ricorrente e del figlio commesse da A.T., essa ha dichiarato che i diritti della ricorrente sotto il profilo degli articoli 2 e 3 della Convenzione erano stati violati.

148. Tenuto conto delle conclusioni cui è giunta sopra (paragrafo 145), la Corte ritiene che le violenze inflitte all'interessata debbano essere considerate fondate sul sesso e che costituiscano perciò una forma di discriminazione nei confronti delle donne.

149. Pertanto, nelle circostanze della presente causa, la Corte conclude che vi è stata violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della Convenzione.

Omissis

Violenza domestica e di genere: la Corte EDU, per la prima volta, condanna l'Italia *di Natalina Folla (*)*

In questa recente sentenza, la Corte europea dei diritti dell'uomo, per la prima volta, ha condannato l'Italia per la violazione del diritto alla vita (art. 2) e del divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3); ha, altresì, riconosciuto alla ricorrente di essere stata discriminata, sulla base del genere (art. 14), in ordine al godimento dei diritti sanciti dalla Convenzione. Mettendo in risalto la particolare gravità della violenza domestica e di genere e l'elevato grado di attenzione che essa richiede, ha ritenuto responsabili le autorità interne di avere reso inefficaci le norme, presenti nel nostro ordinamento al fine di contrastare la fenomenologia criminosa in questione, per l'incapacità di applicarle in modo tempestivo ed adeguato, con ciò dimostrando di non avere avuto una sufficiente competenza professionale nel cogliere la natura e il potenziale lesivo di tali forme di violenza.

La vicenda

Con questo provvedimento la Corte di Strasburgo ha accolto un ricorso presentato da una cittadina

moldava, da tempo residente in Italia, volto a chiedere al giudice europeo di condannare lo Stato italiano a darle quella "equa soddisfazione", prevista

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.